

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

II.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 DICEMBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	563
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (214);	
BASILE GIUSEPPE Sospensione dell'applicazione dei limiti di età previsti dalla legge 26 gennaio 1942, n. 39, per i tenenti e sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (361) .	563
PRESIDENTE	563, 566, 567, 577
MAROTTA, <i>Relatore</i>	563, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 579
BUBBIO	565, 579
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	566, 568, 572, 573, 576
DELCROIX	568, 569, 570, 571, 572, 575, 577
CAPRARA	569, 573, 576, 578
DE FRANCESCO	573, 577, 579
JACOMETTI	575, 579
DE MARIA	576, 577
MANZINI	577

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Dominedò.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (214); e della proposta di legge Basile Giuseppe: Sospensione dell'applicazione dei limiti di età previsti dalla legge 26 gennaio 1932, n. 39, per i tenenti e sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge. « Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Basile Giuseppe: « Sospensione dell'applicazione dei limiti di età previsti dalla legge 26 gennaio 1942, n. 39, per i tenenti e sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Il relatore, onorevole Marotta, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MAROTTA, *Relatore*. La mia relazione sarà molto breve anche perché sarebbe pressoché impossibile fare una illustrazione esauriente di tutte le norme contenute nei novanta e più articoli di questo disegno di legge.

La seduta comincia alle 9,45

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

D'altro canto, sono certo che anche i colleghi si rendano conto della necessità di accelerare i tempi per l'approvazione del provvedimento in esame, sia perché esso è all'ordine del giorno della nostra Commissione da oltre due anni, sia perché la situazione degli ufficiali della pubblica sicurezza è veramente difficile per la mancanza di uno stato giuridico proprio e per il trattamento che viene loro praticato in base alle norme attualmente applicate. Basti pensare che gli ufficiali della pubblica sicurezza sono collocati in quiescenza con limiti di età che sono quelli previsti, grosso modo, per gli appartenenti alle Forze armate, ma col trattamento economico che spetta agli impiegati civili.

Sulla base, pertanto, del disegno di legge governativo presentato alla Camera — come è noto — nel 1953, si è cercato, con un nuovo testo che ho l'onore di sottoporre alla Commissione, di assimilare il più possibile il trattamento degli ufficiali della pubblica sicurezza a quello degli ufficiali delle altre Forze armate dello Stato.

Questo testo è stato a lungo ed attentamente elaborato di concerto con il Ministero dell'interno che, all'uopo, ha chiesto il parere di una commissione costituita da funzionari civili dell'amministrazione della pubblica sicurezza e da ufficiali del Corpo.

Il fatto che si sia realizzata una intesa anche in seno alla Commissione dimostra appunto come si sia trovata la formula migliore, ed è un motivo di conforto per l'approvazione che ci accingiamo a dare al disegno di legge emendato che ho l'onore di presentare; disegno di legge contro il quale non credo neppure che si possano sollevare opposizioni di ordine politico, poiché se è dovere del Governo di dare a degli ufficiali che servono fedelmente lo Stato, molte volte anche con sacrificio, uno stato giuridico adeguato alla loro funzione e corrispondente allo stato giuridico dei pari grado delle altre Forze armate, io penso che sia interesse di tutti che questi ufficiali, acquistando una maggior garanzia e stabilità di impiego e di sviluppo di carriera, vengano ad essere più sicuri del loro avvenire e quindi sottratti ad ogni influenza nell'assolvimento del dovere da compiere.

La legge istitutiva del ruolo degli ufficiali di pubblica sicurezza, che è quella poi che costituisce la base dello stato giuridico attuale, è rappresentata dalla legge 26 gennaio 1942, n. 39, la quale constava di 22 articoli di cui 11 norme transitorie e finali.

Praticamente, con l'approvazione del presente disegno di legge, noi veniamo a dare uno

stato giuridico che di fatto non esisteva, e che risulta ora costituito di 9 titoli di cui sette si riferiscono allo stato e due contengono disposizioni sull'avanzamento e disposizioni finali e transitorie. Le innovazioni più importanti, e vantaggiose si riferiscono alla posizione di congedo che finalmente si distingue in « ausiliaria » e « riserva ». Quindi questi ufficiali vengono a fruire anch'essi di un periodo di « ausiliaria » durante il quale percepiscono indennità aggiuntive rispetto al trattamento di quiescenza. Trascorso il periodo dell'« ausiliaria » passano nella « riserva » e le indennità aggiuntive vengono ridotte. Praticamente le indennità sono due: una spetta agli ufficiali in ausiliaria, mentre l'altra spetta sia agli ufficiali in ausiliaria che a quelli della riserva: dopo trascorsi otto anni in ausiliaria si perde la prima indennità e si continua a percepire la seconda fino a che si raggiungono gli elevati limiti di età oltre i quali gli ufficiali vengono posti in congedo assoluto e fruiscono del normale trattamento di quiescenza.

Vorrei aggiungere, per informazione dei colleghi, che lo stato giuridico che ci accingiamo ad approvare riguarda un numero limitato di ufficiali che assomma attualmente a 1085 unità così ripartite:

1 maggiore generale, ispettore del Corpo,
 15 colonnelli,
 45 tenenti colonnelli,
 91 maggiori;
 268 capitani;
 664 tenenti e sottotenenti,
 1 maestro direttore di banda;

e non bisogna dimenticare che in questo organico sono compresi gli ufficiali della polizia ferroviaria e stradale.

Altre norme, relativamente vantaggiose, sono previste per l'avanzamento. Dico relativamente vantaggiose perché la ristrettezza dell'organico nei gradi elevati rende la carriera di questi ufficiali oltremodo difficile. Basti pensare che da 664 tenenti e sottotenenti si arriva poi a soli 15 colonnelli, 45 tenenti colonnelli, 91 maggiori e 268 capitani. Quindi è molto difficile che i tenenti e sottotenenti raggiungano tutti il grado di maggiore, e la cosa è tanto più da rilevare con rincrescimento in quanto trattasi di ufficiali i quali debbono essere di regola laureati per entrare in carriera ed esplicano anche funzioni di una certa delicatezza.

Per quanto riguarda le promozioni, è previsto che esse possano avvenire per anzianità, a scelta o per esami. L'avanzamento ha luogo

per anzianità per i gradi di tenente colonnello, capitano o tenente; a scelta per i gradi di maggior generale, colonnello; a scelta o anche per esami per il grado di maggiore appunto perché la strozzatura della carriera più rilevante si rivela nella promozione da capitano a maggiore, e per questa si è voluta istituire pure la possibilità di esami attraverso i quali qualche ufficiale di brillanti capacità possa superare l'ostacolo che si presenta dinanzi alla propria carriera e quindi accedere ai ranghi più elevati, non dico più celermente, ma meno lentamente. È prevista infine la possibilità di promozioni per meriti eccezionali, la quale si spiega con le particolari funzioni attribuite a questo Corpo, i cui ufficiali possono porre in evidenza, in particolari circostanze, quelle doti di eroismo, sprezzo del pericolo, abnegazione oltretutto di cultura e di preparazione professionale. Questa promozione per meriti eccezionali può essere però concessa una sola volta al singolo ufficiale fino al grado di tenente colonnello; oltre questo grado la promozione avviene esclusivamente a scelta.

Un articolo proposto in sede di emendamento al primitivo disegno di legge cerca di venire incontro agli ufficiali dei quali si occupava la proposta di legge Basile, proposta che questa Commissione rinviò senza prendere in esame allorché le fu sottoposta una prima volta. Il collega onorevole Basile si preoccupava con la sua proposta che fossero trattenuti in servizio, nell'attesa delle disposizioni più favorevoli che dovevano essere proposte al Parlamento col presente disegno di legge circa l'elevamento dei limiti di età, quegli ufficiali i quali avessero superato i limiti di età allora vigenti, in modo che essi potessero fruire delle disposizioni più favorevoli.

La proposta fu rinviata per abbinarne l'esame a questo disegno di legge e la decisione fu, secondo me, poco opportuna in quanto la proposta Basile aveva lo scopo di concedere in anticipo un certo trattamento che questo disegno di legge prevedeva in un tempo successivo. Abbinando i due progetti, viene a cessare lo scopo della proposta Basile tanto più che un articolo aggiuntivo — l'87-bis — del nuovo testo proposto alla Commissione stabilisce che il Ministero dell'interno possa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge riammettere in servizio permanente effettivo quegli ufficiali i quali furono collocati in congedo per aver superato i limiti di età, ma che ora, con l'approvazione delle nuove norme, vengono a rientrare nei nuovi limiti. Non viene però concesso a questi

ufficiali nessun trattamento speciale per quanto riguarda arretrati. Essi comunque vengono a ricadere sotto le nuove norme relative alla posizione ausiliaria e alla riserva. Nell'ausiliaria e nella riserva vengono posti anche gli ufficiali attualmente in congedo i quali per età e condizioni fisiche siano ancora in grado di assolvere determinati incarichi.

Ripeto che non è il caso di illustrare in sede di relazione tutte le norme del disegno di legge. In sede di esame dei singoli articoli potremo eventualmente fornire spiegazioni; però ripeto che il disegno di legge con tutte le modifiche apportate mantiene dove è possibile identico — e dove non è possibile cerca di adeguare — il trattamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a quello degli ufficiali delle altre forze armate dello Stato e concludo chiedendo alla Commissione la sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUBBIO. La relazione sia pure stringata ma efficace svolta dall'onorevole Marotta mi dispensa dal fare considerazioni di ordine generale. Tuttavia sento il bisogno di riaffermare che in questa sede si possano ancora fare voti perché siano meglio precisate quelle che sono le funzioni dei carabinieri in rapporto ai dipendenti della pubblica sicurezza per evitare duplicazioni e inconvenienti al prestigio dei due corpi che giustamente deve essere salvaguardato. In linea di massima mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge e mi conforta in modo particolare l'acume e la diligenza con cui il relatore ha trattato questa materia. Potrei dire anche per conoscenza personale che non solo si tratta di un Corpo efficiente ma i suoi componenti sono dotati di un alto spirito di disciplina e anche di grande moralità. Io, nei quattro anni nei quali fui Sottosegretario agli interni, sottoposi al Consiglio di disciplina un solo caso. Tutto ciò fa bene sperare per l'avvenire e ritengo doveroso dichiararlo in questa sede.

Prendo atto della dichiarazione del relatore, che le nuove norme riguardano anche gli ufficiali dei reparti speciali della pubblica sicurezza e cioè gli appartenenti alla polizia portuale, alla stradale e a quella ferroviaria e sono lieto che si sia cercato in qualche modo di agevolare la carriera di questi ufficiali pregiudicata da un vizio d'origine determinato dalle esigenze stesse del Corpo: un solo generale e ben 664 fra tenenti e sottotenenti: grandissima base, minima altezza.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

E un altro voto vorrei fare in questa sede. Noi abbiamo continuato ad aumentare gli effettivi delle forze di polizia. Attualmente, a quanto pare, si è raggiunto le 74-77 mila unità. Io mi auguro che da tutte le parti si senta l'esigenza di diminuire le ingenti spese relative, di carattere eccezionale, nel senso di ridurre gli effettivi di questo Corpo.

Un ultimo voto riguarda la posizione degli eredi di coloro che hanno perso la vita oppure degli invalidi in seguito a ferite conseguite in servizio. So che ci sono delle contestazioni circa il carattere privilegiato di queste pensioni e mi auguro che siano trattate con senso di larghezza e sollecitamente definite.

Mi riservo di fare altre osservazioni in sede di esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dopo la relazione assai esauriente del relatore, onorevole Marotta, devo fare soltanto pochissime osservazioni, e, prima di tutto, richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il disegno di legge in esame fu presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 1° ottobre 1953. Sono passati pertanto oltre due anni e l'attesa da parte degli interessati è veramente assai viva. Questo è un motivo per noi di incitamento a discutere quanto più sollecitamente è possibile l'attuale disegno di legge.

Il relatore ha messo in rilievo i principi ispiratori del disegno di legge ed ha accennato agli argomenti più importanti da esso disciplinati: limiti di età, necessità di adeguare le norme del disegno di legge a quelle dello stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito; l'intesa — e questo è importante — che si è raggiunta fra gli « amministrativi » della pubblica sicurezza e gli ufficiali sulle modifiche da apportare al primitivo disegno di legge, modifiche così attentamente elaborate dal relatore; raggiungimento della tranquillità della carriera per gli ufficiali di pubblica sicurezza e, infine, l'inclusione in questo disegno di legge, sia pure tardiva, delle norme contenute nella proposta di legge dell'onorevole Basile.

Come i colleghi ricordano, la legge istitutiva del ruolo degli ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza fu approvata il 26 gennaio 1942 ma non provvide a stabilire una disciplina, uno stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, né fece rinvio alle norme stabi-

lite per le altre forze armate se non per quanto si atteneva al trattamento economico. Con decreto-legge 31 luglio 1943 convertito in legge venne sancita l'appartenenza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza alle forze armate dello Stato, per cui il disegno di legge in esame si adegua — per quanto è possibile — dati i diversi compiti che la legge affida al Corpo della pubblica sicurezza — alle norme sullo stato giuridico delle Forze armate approvate di recente dal Parlamento. Ne consegue, quindi, la necessità di stabilire una parità di posizione fra gli uni e gli altri. Il presente provvedimento, come ha detto il relatore, contiene una compiuta disciplina relativa all'avanzamento degli ufficiali del Corpo, disciplina che riveste un eccezionale interesse per i criteri riportati nel disegno di legge soprattutto per quanto riguarda l'avanzamento a scelta per gli alti gradi e ad anzianità per gli altri, tenendo conto che le funzioni di tenente e di capitano sono spesso identiche come quelle di maggiore e di tenente colonnello. Non si è ritenuto opportuno stabilire un sistema di promozioni annuali data la ristrettezza dell'organico. La classifica, intesa a garantire la indispensabile serenità, viene riferita a criteri di merito eccezionali per casi del tutto straordinari. La Commissione di avanzamento è unica fino al grado di colonnello. Per quanto riguarda le altre norme più importanti, esse verranno in luce di mano in mano che esamineremo i singoli articoli.

Prendo nota del punto di vista espresso dal collega onorevole Bubbio per quanto riguarda la delimitazione dei campi di azione e delle forze di pubblica sicurezza e di quelle dell'Arma dei carabinieri e, infine, posso chiarire, come già ha fatto il relatore, che i Corpi di polizia stradale, ferroviaria e portuale, fanno parte, senza alcuna discriminazione, del Corpo delle forze armate di polizia.

Concludendo, desidero assicurare che nessuna nuova spesa comporta l'approvazione di questo disegno di legge il quale non dispone alcun aumento di unità, il cui numero è già stato precisato. Chiedo quindi alla Commissione di approvare il disegno di legge nel testo presentato dal relatore nel quale è compreso anche la proposta di legge Basile.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, ritengo che la discussione degli articoli possa aver luogo sul nuovo testo presentato dal relatore e concordato con il Governo.

(Così rimane stabilito).

Desidero inoltre rivolgere con l'occasione un ringraziamento vivissimo all'onorevole

Marotta per il lavoro da lui svolto che rivela una volta di più le sue particolari qualità.

Passiamo allora all'esame dei primi articoli nel nuovo testo proposto dal relatore che, se non vi sono obiezioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provvedono all'inquadramento, all'istruzione e alla disciplina del personale del Corpo stesso, nonché alla gestione amministrativa dei reparti.

(È approvato).

ART. 2.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza.

Essi sono, inoltre, ufficiali di polizia giudiziaria.

(È approvato).

ART. 3.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono alle esclusive dipendenze del Ministero dell'interno.

Gli ufficiali dei reparti provinciali, nell'ambito di ciascuna provincia, dipendono dal prefetto e dal questore.

Gli ufficiali dei reparti di polizia ferroviaria e di polizia di frontiera dipendono, rispettivamente, dai dirigenti gli uffici di polizia ferroviaria e di frontiere.

(È approvato).

ART. 4.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono soggetti alle norme del regolamento di disciplina militare per l'Esercito e alla legge penale militare, in quanto applicabili.

Agli stessi, fino a quando non sarà provveduto con apposite norme, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'Esercito concernenti gli accertamenti medico legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, le attribuzioni del Ministro della

difesa sono esercitate dal Ministro dell'interno; quelle dei generali comandanti di Corpo d'armata e di territorio, oltre quelle spettanti ad ogni superiore in grado, dal capo della polizia; quelle del comandante di divisione, dal generale ispettore del Corpo; quelle del comandante di Corpo, dagli ufficiali superiori ispettori di zona, comandanti di scuola e comandanti di raggruppamento, nonché dal comandante del gruppo autonomo del Ministero.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5.

« Per l'espletamento dei compiti indicati nell'articolo 1, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dipendono dai propri superiori gerarchici ed hanno le attribuzioni che le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modifiche, conferivano ai funzionari di pubblica sicurezza incaricati del comando dei reparti degli agenti di pubblica sicurezza ed ai dirigenti di altri uffici e servizi del Corpo stesso ».

MAROTTA, *Relatore*. Prima che la legge istituisse il ruolo degli ufficiali del Corpo era previsto che gli agenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza fossero impiegati agli ordini di funzionari dell'amministrazione della pubblica sicurezza (commissari, ecc). Ora invece le attribuzioni dei funzionari civili sono trasferite agli ufficiali i quali esplicano il loro compito sempre alle dipendenze del Ministro dell'interno, dei prefetti, questori. Tuttavia, gli agenti ora sono comandati da ufficiali e non più da funzionari civili.

Per una questione di forma letteraria, alla terza riga dell'articolo possiamo sostituire alle parole: «...e svolgono le attribuzioni...» ecc., le parole: «...ed hanno le attribuzioni» ecc.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 così modificato.

(È approvato).

Do, ora, lettura dell'articolo 6:

« Al questore compete.

l'approvazione delle punizioni disciplinari inflitte a sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza dai comandanti dei reparti provinciali per mancanze commesse in servizio e i deferimenti dello stesso personale alla commissione di disciplina;

l'approvazione dei trasferimenti nell'ambito dei reparti provinciali;

LEGISLATURA II^a — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

la facoltà di limitare o sospendere, per esigenze di servizio, la concessione delle licenze.

I provvedimenti di cui sopra possono essere disposti dal questore anche di propria iniziativa.

Le attribuzioni di cui al comma precedenti competono anche ai dirigenti degli uffici compartimentali di polizia ferroviaria e di polizia di frontiera.

Sono devolute ai comandanti di Corpo di cui al precedente articolo 4 tutte le altre attribuzioni che il regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, demandava ai questori ed ai direttori delle scuole di polizia ».

MAROTTA, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 6 vorrei far presenti alcune osservazioni. Questo è stato uno degli articoli più tormentati perché appunto in esso affiorano quei contrasti di cui feci cenno nella mia relazione.

In particolare, nel primo comma, l'aggiunta della competenza del questore nei deferimenti del personale alla commissione di disciplina non è gradita agli ufficiali i quali hanno rivolto questa domanda: « Che potere disciplinare abbiamo se poi ci manca la possibilità di deferire sottufficiali e guardie alla commissione di disciplina? Siamo noi che curiamo l'inquadramento e quindi i più indicati ad effettuare questo deferimento ».

A seguito di molte discussioni, pare che anche su questo punto si sia raggiunto un accordo nel senso che al questore, oltretutto l'approvazione delle punizioni, compete pure l'autorizzazione al deferimento, che viene però effettuato dallo stesso ufficiale della pubblica sicurezza. Pertanto il primo comma dell'articolo 6 dovrebbe essere così modificato.

« Al questore compete

l'approvazione delle punizioni inflitte dai comandanti dei reparti provinciali a sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in forza ai reparti predetti nonché l'autorizzazione al deferimento dello stesso personale alla commissione di disciplina ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Pregherei la Commissione di voler accogliere la modifica proposta al primo comma dell'articolo 6, lasciando immutato tutto il resto.

DELCROIX. Se si tratta di una formula concordata, va bene. Però faccio presente che si tratta di una Forza armata e il fatto che il

questore possa revocare un provvedimento adottato dal comandante del reparto non favorisce certo lo spirito di disciplina.

MAROTTA, *Relatore*. Qui si tratta di un Corpo con caratteristiche speciali sia come costituzione che come possibilità di impiego. Se si fosse voluto evitare questa ingerenza di funzionari civili tanto valeva aumentare l'organico dei carabinieri senza creare un nuovo Corpo. D'altra parte non bisogna esagerare questo è un caso che praticamente non si verificherà mai; si tratta più che di una questione di merito, di una questione di principio cioè di affermare la dipendenza della pubblica sicurezza dal questore. D'altra parte in alcune provincie non abbiamo, come accade per i carabinieri, ufficiali superiori al comando, bensì un tenente o un capitano e il fatto che vi sia una persona di maggiore autorità ed esperienza quale un questore al quale sottoporre i provvedimenti, può essere anche opportuno.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non bisogna dimenticare che responsabile dell'ordine pubblico nella provincia è il questore il quale ne risponde direttamente al Ministro dell'interno. Non mi pare quindi opportuno togliergli questa facoltà, tanto più che sul testo proposto come emendamento al primo comma è stato realizzato un accordo tra ufficiali e funzionari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento al primo comma dell'articolo 6 proposto dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 nel nuovo testo risultante dalla approvazione dell'emendamento:

« Al questore compete

l'approvazione delle punizioni inflitte dai comandanti dei reparti provinciali a sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in forza ai reparti predetti, nonché l'autorizzazione al deferimento dello stesso personale alla commissione di disciplina;

l'approvazione dei trasferimenti nell'ambito dei reparti provinciali;

la facoltà di limitare o sospendere, per esigenze di servizio, la concessione delle licenze.

I provvedimenti di cui sopra possono essere disposti dal questore anche di propria iniziativa.

Le attribuzioni di cui al comma precedenti competono anche ai dirigenti degli uffici com-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

partimentali di polizia ferroviaria e di polizia di frontiera.

Sono devolute ai comandanti di Corpo di cui al precedente articolo 4 tutte le altre attribuzioni che il regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, demandava ai questori ed ai direttori della scuola di polizia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7.

« La commissione di disciplina prevista nell'articolo 246 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è composta dal prefetto, che la convoca e la presiede con facoltà di delegare un viceprefetto, dal questore o dal vicequestore e da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona.

Un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, designato dall'ispettore di zona, di grado non superiore a capitano, esercita le funzioni di segretario ».

DELCROIX. Faccio osservare che nel testo si parla di « Commissione » mentre essendone prevista una per ciascuna provincia si dovrebbe parlare di « Commissioni ».

CAPRARA. In merito all'ultimo comma dell'articolo, vorrei chiedere se la funzione di segretario affidata ad un ufficiale di grado non superiore a capitano, comporta anche il diritto al voto sulla decisione da parte di chi è chiamato ad esercitarla.

MAROTTA, *Relatore*. No, egli ha solo il compito di stendere il verbale.

CAPRARA. Vorrei sapere perché non si ammette a far parte della commissione di disciplina un ufficiale di pari grado.

MAROTTA, *Relatore*. La commissione di disciplina, di cui si parla nell'articolo 7, si riferisce alla disciplina dei sottufficiali e delle guardie, non degli ufficiali: si parla della commissione provinciale che deve giudicare sottufficiali e guardie deferiti al consiglio di disciplina provinciale.

DELCROIX. Perché la commissione è presieduta dal prefetto e non dal questore ?

MAROTTA, *Relatore*. Il prefetto la presiede come superiore gerarchico; ne fanno parte anche il questore e un ufficiale superiore.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Siccome l'autorizzazione al deferimento alla commissione è data dal questore, è logico che la commissione stessa sia presie-

duta da una autorità ancor maggiore a quella del questore.

CAPRARA. Credo che non dia molta tranquillità al sottufficiale giudicato il fatto di sapere che nella commissione non c'è un suo pari grado.

MAROTTA, *Relatore*. Non si deve credere alla favola della rivalità fra ufficiali e sottufficiali. D'altra parte sarebbe una innovazione molto grave che introdurremmo nel regolamento delle Forze armate.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

Passiamo al titolo II: « Stato degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, capo I: Disposizioni generali ».

Do lettura dell'articolo 8:

« Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si distinguono in .

- ufficiali inservizio permanente;
- ufficiali in congedo;
- ufficiali in congedo assoluto.

Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: ufficiali in posizione di ausiliaria ed ufficiali in posizione di riserva.

Gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati dal rapporto d'impiego; quelli in congedo hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge; quelli in congedo assoluto non hanno obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme ».

MAROTTA, *Relatore*. Questa è l'innovazione più importante perché in base alle disposizioni attualmente vigenti gli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, dopo 25 anni di servizio, a domanda se non hanno ancora raggiunto un certo limite d'età, e d'autorità se lo hanno raggiunto, vengono collocati a riposo come i funzionari civili, mentre in pratica sono legati ai limiti di età molto più bassi di quelli dei funzionari.

Questo articolo costituisce per gli ufficiali veramente un progresso notevole agli effetti del loro trattamento soprattutto se si tiene conto del fatto che non tutti i tenenti pervengono al grado di capitano prima che i limiti di età li raggiungono a 54 anni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica si-

curezza sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta s'intende il periodo trascorso dall'ufficiale nel proprio grado, salvi gli eventuali aumenti e detrazioni disposti a termini di legge; per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale tra i pari grado dello stesso ruolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

« L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposta dal decreto stesso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11:

« Salvo disposizioni speciali, a parità di grado di nomina, l'anzianità relativa è determinata dal posto in graduatoria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 12 reca

« L'ufficiale subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato:

1°) detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale;

2°) detenuto in stato di carcerazione preventiva per reato che abbia importato condanna a pena restrittiva della libertà personale;

3°) sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale;

4°) in aspettativa per motivi privati.

5°) in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

La detrazione di anzianità di cui al primo comma è corrispondente al periodo di tempo in cui l'ufficiale si sia trovato in una delle posizioni sopra indicate ».

MAROTTA, *Relatore*. La differenza fra questo articolo e il corrispondente articolo relativo agli ufficiali delle altre forze armate sta nel fatto che per gli ufficiali di pubblica sicurezza la detrazioni di anzianità riguarda

il tempo effettivamente trascorso in questa posizione, mentre per gli altri ufficiali si fa un raggruppamento per categorie.

DELCROIX. Di che reati si tratta? Anche di prevaricazione, peculato, ecc.?

MAROTTA, *Relatore*. Di reati che comportino pene restrittive della libertà personale, ma non la perdita dell'impiego. Per i reati disonoranti non è consentita la permanenza nell'impiego.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Passiamo al capo II « Ufficiali in servizio permanente »:

Do lettura dei seguenti altri articoli che porrò successivamente in votazione.

ART. 13.

Le posizioni degli ufficiali in servizio permanente sono:

- servizio effettivo,
- aspettativa;
- sospensione dall'impiego.

(È approvato).

ART. 14.

L'ufficiale in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato.

(È approvato).

ART. 15.

L'ufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

- a) prigionia di guerra;
- b) infermità proveniente da causa di servizio;
- c) infermità temporanea non proveniente da cause di servizio;
- d) motivi privati.

L'aspettativa è disposta di diritto per la causa di cui alla lettera a); a domanda o di autorità per le cause di cui alle lettere b) e c), soltanto a domanda per le cause di cui alla lettera d).

Nel caso dell'aspettativa prevista nella lettera d), la relativa concessione è subordinata alle esigenze di servizio.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità, all'ufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai regolamenti per le licenze e non ancora fruiti.

(È approvato).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

ART. 16.

L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla data della cattura.

L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

(È approvato).

Passiamo, ora, all'articolo 17 sul quale ha chiesto di parlare l'onorevole Delcroix:

« Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio effettivo.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

Qualora l'ufficiale sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 19.

Se allo scadere di detto periodo massimo l'ufficiale sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli ».

DELCROIX. Vorrei sapere dal relatore se non si fa nessuna differenza fra infermità per cause di servizio e quella derivante da cause non di servizio ai fini del collocamento in congedo assoluto.

MAROTTA, *Relatore*. Per quanto riguarda il diverso trattamento, c'è l'articolo 27 che prevede particolari privilegi per la pensione quando si tratti di infermità originate da cause di servizio o aggravate da cause di guerra o attinenti alla guerra.

DELCROIX. È escluso però in linea assoluta il mantenimento in servizio per l'ufficiale che non abbia l'idoneità assoluta. Secondo le leggi vigenti diventa motivo di esclusione assoluta quello che una volta era motivo di privilegio: si son visti nella passata guerra alti ufficiali privi di un braccio comandare validamente i loro reparti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

L'articolo 18 reca:

« L'ufficiale in aspettativa per motivi privati, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, deve, salva la facoltà di rinunciare all'avanzamento o agli esami, essere richiamato in servizio.

L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari prima della scadenza dell'aspettativa. Se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio ».

DELCROIX. E se non è riconosciuto idoneo?

MAROTTA, *Relatore*. Rimane in aspettativa e perde la facoltà di sostenere gli esami.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19.

« Il periodo trascorso in aspettativa non può eccedere complessivamente i due anni in un quinquennio.

L'aspettativa cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata. Verificandosi una causa diversa, all'ufficiale può essere concessa un'altra aspettativa per tale nuova causa, ma la durata complessiva non può superare il limite indicato nel comma precedente.

L'ufficiale che sia stato collocato in aspettativa per motivi privati non può essere ricollocato per tali motivi se non siano trascorsi almeno due anni dal richiamo in servizio.

I collocamenti in aspettativa, le proroghe ed i trasferimenti da una ad altra aspettativa sono disposti con decreto ministeriale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 20 è del seguente tenore

« La sospensione dall'impiego può essere disposta:

- a) per motivi precauzionali;
- b) per motivi disciplinari;
- c) a seguito di condanna penale.

La sospensione dall'impiego può essere applicata anche agli ufficiali in aspettativa, trasferendoli dalla posizione in cui si trovano in quella di sospensione dall'impiego ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

DELCROIX. Quali sono questi « motivi precauzionali » ?

MAROTTA, *Relatore*. Significa praticamente rinvio a giudizio; è il termine usato per gli ufficiali dell'Esercito mentre per gli impiegati civili si usa « motivi cautelativi ». La spiegazione è nel contenuto del successivo articolo 21 che se la Commissione lo desidera possiamo approvare insieme all'articolo 20.

PRESIDENTE. Allora vediamo anche l'articolo 21. Ne do lettura:

« L'ufficiale cui siano stati addebitati fatti per i quali sia passibile di procedimento penale o disciplinare può, ove lo consigli la gravità dei fatti stessi, essere sospeso in via precauzionale dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento medesimo. La sospensione deve essere sempre disposta quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso ordine o mandato di cattura.

Se il procedimento penale è definito con sentenza, la quale dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. Quando però, da un procedimento penale, comunque definito, emergano fatti o circostanze che rendano l'ufficiale passibile di provvedimenti di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a procedimento disciplinare.

La sospensione dall'impiego è pure revocata quando l'ufficiale non venga sottoposto al procedimento penale o disciplinare ovvero quando quest'ultimo non dia luogo a provvedimento disciplinare di stato.

Qualora sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego per motivi disciplinari, nel relativo periodo viene computato anche quello della precedente sospensione precauzionale e l'eventuale eccedenza è revocata.

L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre il biennio è considerato in soprannumero dagli organici per tutto il tempo della ulteriore durata della sospensione ».

DELCROIX. Che significa « provvedimento di stato » ?

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È un provvedimento disciplinare che modifica lo stato giuridico.

MAROTTA, *Relatore*. All'articolo 29 del regolamento sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito è detto testualmente « provvedimenti disciplinari di stato ». Se vogliamo attenerci alla stessa dizione dovremmo dire: « ...emergano fatti o circostanze che rendano l'ufficiale passibile di provvedimento disciplinare di stato... » ecc. Usando una formula di-

versa si potrebbe dare l'impressione che vogliamo usare per gli ufficiali della pubblica sicurezza un diverso trattamento, mentre invece il nostro proposito è di assimilare in tutto gli ufficiali di tutte le Forze armate.

Infine vorrei rassicurare l'onorevole Delcroix sul contenuto di questo disegno di legge che è noto e desiderato dagli ufficiali di pubblica sicurezza e la cui approvazione è da essi sollecitata. Se potessimo vararlo prima di Natale sarebbe per essi il più bel dono natalizio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 del quale ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22:

« La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale, nella quale siano contestati gli addebiti all'interessato, senza che occorra il preventivo deferimento al Consiglio di disciplina. La sua durata non può essere inferiore a due mesi, né superiore a dodici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 23.

« Salvi i casi in cui la condanna alla pena detentiva importi la sospensione dall'impiego come pena accessoria, ai sensi della legge penale militare, la condanna a pena detentiva ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24.

« La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale, che deve contenere l'indicazione dei motivi che la determinarono e, nel caso indicato nell'articolo 22, anche la durata ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 25 reca:

« L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

a) raggiungimento dei limiti di servizio e di età;

- b) infermità;
- c) non idoneità agli uffici del grado;
- d) a domanda;
- e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;
- f) applicazione delle norme sull'avanzamento;
- g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Presidente della Repubblica; se il provvedimento è disposto a domanda, ne viene fatta menzione nel decreto ».

CAPRARA. La formulazione di questo articolo suscita nella nostra parte dei sospetti per quanto riguarda questa legge, che derivano dal fatto che è stata volutamente preclusa ogni possibilità di eventuali possibili modifiche verso un'ulteriore democraticità dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali. Mi riferisco in particolare al punto c) dell'articolo il quale stabilisce che l'ufficiale può cessare dal servizio permanente anche per « non idoneità agli uffici del grado ». Il termine evidentemente è vago: né è chiaramente specificato chi dovrà stabilire questa non idoneità. Per questo siamo contrari al punto c) e a tutti gli altri articoli che non daranno sufficienti garanzie di democratica obiettività.

MAROTTA, *Relatore*. Faccio osservare, innanzitutto, che l'ufficiale colpito da un provvedimento del genere ha le più ampie possibilità di ricorso. In secondo luogo, l'articolo non fa altro che riportare fedelmente l'articolo 33 dello stato giuridico degli ufficiali dell'esercito, attualmente in vigore.

CAPRARA. Non basta: dobbiamo chiarire che è il Ministro dell'interno che propone il decreto del Presidente della Repubblica e dobbiamo dare al Ministro stesso il vincolo della motivazione del decreto.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio osservare che il successivo articolo 29 stabilisce che la non idoneità è riconosciuta dalla Commissione d'avanzamento.

DE FRANCESCO. Un decreto di questo genere, se non fosse motivato, sarebbe incostituzionale ed impugnabile di fronte al Consiglio di Stato.

MAROTTA, *Relatore*. Insomma, vi sono tutte le garanzie che gli ufficiali non subiscano delle persecuzioni politiche: prima la commissione di avanzamento che accerta la non idoneità, poi il decreto motivato del Presidente della Repubblica, infine la facoltà di ricorso per i colpiti dal provvedimento.

CAPRARA. Si tratta di dare a questi ufficiali la certezza che la loro posizione non sarà in balia di arbitri e tutte le garanzie di democraticità. Noi non ci opponiamo più, dopo i chiarimenti ricevuti, ma vorremmo che la facoltà di proporre i provvedimenti fosse attribuita chiaramente al Ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25 del quale ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Passiamo agli articoli seguenti che porro successivamente in votazione:

ART. 26.

L'ufficiale che abbia compiuto venti anni di servizio effettivo e raggiunto i seguenti limiti di età cessa dal servizio permanente ed è collocato nella ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità:

maggiore generale	anni 62
colonnello	» 60
tenente colonnello	» 58
maggiore	» 56
capitano, tenente e sottotenente	» 54

(È approvato).

ART. 27.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che abbia riacquisito la idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli del servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se trattasi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata od aggravata per causa di guerra od attinente alla guerra, l'ufficiale consegue la pensione privilegiata, o di guerra, o l'assegno rinnovabile, ai sensi delle disposizioni in vigore. Se l'infermità non proviene da causa di servizio:

a) l'ufficiale che ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle disposizioni in vigore;

b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo ma quindici o più di servizio utile per la pensione, dei quali dodici in servizio effettivo, consegue la pensione come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

c) l'ufficiale che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo consegue un'indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione

(*È approvato*).

ART. 28.

Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'articolo 27 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data di accertamento sanitario definitivo.

Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.

Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

(*È approvato*).

ART. 29.

L'ufficiale non idoneo ai compiti del grado per insufficienza di qualità morali, militari o professionali cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva od in congedo assoluto.

Il relativo provvedimento è adattato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Qualora si tratti di ufficiale generale, deve essere sentito il Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, la Commissione competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento.

(*È approvato*).

ART. 30.

L'ufficiale non idoneo ai compiti del grado è tolto dal servizio permanente o collocato nella posizione che gli compete, entro un mese dalla data della partecipazione del provvedimento che lo riguarda.

Dalla data di cessazione dal servizio sono corrisposti all'ufficiale, per un periodo di tre mesi, di interi assegni spettanti ai pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

All'ufficiale si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 27, secondo comma.

(*È approvato*).

ART. 31.

L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto i seguenti limiti di età, ha diritto alla cessazione a domanda dal servizio permanente per anzianità di servizio:

maggiore generale	anni 59
colonnello	» 57
tenente colonnello	» 55
maggiore	» 53
capitano, tenente e sottotenente	» 51

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi del comma precedente è collocato nella ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui al primo comma ha ugualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente; in tal caso non gli è concesso alcun trattamento di quiescenza ed è collocato nella riserva.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o di ritardare l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

(*È approvato*).

ART. 32.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle norme sull'avanzamento contenute nella presente legge e che ha meno di quindici anni di servizio utile, ovvero quindici o più anni di detto servizio utile, meno di dodici anni di servizio effettivo, è collocato nella riserva. In tutti gli altri casi è collocato nell'ausiliaria.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente deve essere disposto non oltre il 30° giorno dalla data della partecipazione ministeriale del giudizio di non idoneità all'avanzamento.

Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

All'ufficiale collocato nella categoria della riserva si applicano le disposizioni contenute nella lettera c) dell'articolo 27; all'ufficiale collocato nell'ausiliaria si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a) e b) dello stesso articolo 27.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 33 sul quale ha chiesto di parlare l'onorevole Jacometti:

« L'ufficiale in servizio permanente non può contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto l'assenso del Capo dello Stato.

Qualora contragga matrimonio senza tale assenso, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva e si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 ».

JACOMETTI. Vorrei sapere che impressione hanno suscitato tra gli ufficiali le disposizioni di questo articolo.

MAROTTA, *Relatore*. Prima di ammettere un candidato nel Corpo della pubblica sicurezza, l'Amministrazione, oltre a pretendere il certificato penale pulito, effettua delle indagini sui precedenti del padre, della madre, fratelli e sorelle dell'aspirante per accertarsi della ineccepibilità della condotta non solo sua ma anche dei suoi parenti diretti congiunti.

Ora, se non si prevedesse il consenso per il matrimonio di un ufficiale, potremmo avere l'assurdo di un uomo che non potrebbe essere arruolato se suo nonno per esempio avesse commesso un piccolo furto, ma al quale sarebbe consentito magari di prendere in moglie una donna schedata in questura.

JACOMETTI. Io ho l'impressione che questi siano veramente dei residui feudali anche perché, così disponendo, si vengono a creare delle situazioni irregolari per gli ufficiali i quali non potendo sposarsi non possono neppure rinunciare ai loro diritti umani.

DELCROIX. Chi entra nella carriera conosce in partenza le limitazioni alle quali sarà sottoposto. Una volta c'era anche il vincolo dotale; ora è rimasto il requisito della buona reputazione per la moglie. Mi pare che non sia il caso di preoccuparsi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 33 del quale ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 34:

« Il grado si perde per una delle seguenti cause:

1°) Dimissioni volontarie.

L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non può dimettersi dal grado finché conservi l'idoneità al servizio nella riserva o non abbia raggiunto il limite di età stabilito per detto servizio. L'accettazione delle dimissioni del grado è irrevocabile. La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal

giorno in cui sia indetta la mobilitazione totale o parziale delle Forze armate dello Stato.

2°) Dimissioni di autorità:

a) per interdizione civile o per inabilitazione civile;

b) per attività moralmente incompatibile con lo stato di ufficiale;

c) per decisione del Ministro, sentito il parere della Commissione di avanzamento quando l'ufficiale, prosciolto dal giudice penale, sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personale previste dall'articolo 215 del Codice penale, ovvero quando l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso in cui l'ufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'articolo 222 del Codice penale e nel caso in cui, dopo la condanna, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'articolo 21 del Codice medesimo, la decisione ministeriale viene adottata quando l'ufficiale ne viene dimesso.

3°) Cancellazione dai ruoli:

a) per perdita della cittadinanza;

b) per assunzione di servizio con qualsiasi grado di altra forza armata;

c) per assunzione di servizio, non autorizzata, nelle forze armate di Stati esteri.

4°) Rimozione: per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo conforme giudizio del Consiglio di disciplina.

5°) Condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, essa importi la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratta dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; oppure una delle altre pene accessorie previste ai nn. 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 del Codice medesimo ».

CAPRARA. Un'osservazione in merito alle dimissioni di autorità per attività moralmente incompatibile con lo stato di ufficiale. Do atto che si tratta di un miglioramento rispetto a quanto era stabilito nel disegno di legge governativo. Si tratta però sempre di ritornare sulla questione già sollevata precedentemente. Il termine « attività moralmente incompatibili » spazia su una latitudine veramente notevole. Non so se si possa essere d'accordo sull'ampiezza di queste valutazioni senza che vi siano norme che dispongano quali siano queste attività moralmente incompatibili.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ci sono norme che precisano quali sono queste attività moralmente incompatibili che possono essere enumerate perché vanno dall'incitamento alla prostituzione allo strozzinaggio, ecc.

CAPRARA. Non vedo la necessità di arrivare ad una casistica, ma rimane sempre il problema che un ufficiale può correre il rischio di perdere tutto per un'attività che la Commissione consideri moralmente incompatibile con la sua posizione. La questione delle garanzie amministrative non è di tale sicurezza — con le leggi vigenti — che un ufficiale possa sentirsi tutelato malgrado che — come ha ricordato l'onorevole De Francesco — abbia sempre possibilità di ricorso.

MAROTTA, *Relatore*. Sono d'accordo circa l'opportunità di rivedere un po' questa materia, ma tenga presente che abbiamo per tutti gli ufficiali delle altre Forze armate esattamente la stessa espressione di « attività moralmente incompatibile ».

CAPRARA. Ma non è una Bibbia il testo dello stato giuridico delle Forze armate.

MAROTTA, *Relatore*. L'onorevole De Francesco ci potrà confermare come sia estremamente difficile e pericoloso creare delle innovazioni in questo campo. Non siamo noi, in questa sede, che possiamo stabilire delle norme diverse invece di tendere all'adeguamento delle condizioni degli ufficiali di polizia a quelle degli ufficiali delle Forze armate. D'accordo che per tutti gli ufficiali sono necessarie ulteriori garanzie e si daranno, ma non è questa la sede né il momento. È proprio per comodità legislativa che cerchiamo ora di allineare la posizione degli ufficiali di polizia a quella di tutti gli altri ufficiali dell'Esercito. E poi non dovete dimenticare quello che ha detto il collega onorevole Bubbio: nei quattro anni del suo sottosegretariato un solo caso di deferimento alla commissione di disciplina si è verificato.

DE MARIA. Desidero chiarire due punti. Anzitutto il mio atteggiamento sull'articolo 33. Mi sono astenuto dalla votazione di detto articolo perché lo ritengo gravemente lesivo della libertà personale, anche se quanto esso dispone vige per gli ufficiali dell'esercito, dei carabinieri e altri. Perché anche se si serve la Patria sotto le armi non per questo si rinuncia ai propri diritti naturali dei quali la libertà personale è uno dei più importanti.

In secondo luogo vorrei dire due parole in merito al punto c) paragrafo 2° dell'articolo 34.

I colleghi sanno che oggi le malattie mentali registrano un aumento preoccupante. Ma il ricovero non avviene come un tempo, quando i manicomi erano dei veri e propri reclusori, e i disturbi mentali vengono curati con sistemi moderni che danno ben altri risultati consentendo di restituire al malato molto spesso la sua intera personalità. Quindi propongo un emendamento alla dizione dell'anzidetto punto c) nel senso che dove è detto: « ... sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura, ecc. », si dica: « sia stato ricoverato per grave infermità psichica in una casa di cura... » ecc.

CAPRARA. Ringrazio il relatore per i chiarimenti forniti, ma siamo costretti a mantenere la nostra posizione contraria all'articolo 34. Comunque impostata la questione, rimane la dizione « ...attività moralmente incompatibile » che noi riteniamo non costituisca una sufficiente garanzia per l'ufficiale. Ci sono dei casi in cui questa incompatibilità morale può essere ritenuta incompatibilità politica. Praticamente ci sono motivi di incompatibilità disciplinare, e per essi c'è una determinata procedura ed esistono determinate sanzioni; ci sono motivi più gravi che importano responsabilità di ordine penale, e per questi ci sono procedure e sanzioni appropriate. Ma incompatibilità morale, che cosa significa? L'accertamento della moralità è un termine che si presta ad equivoci.

MAROTTA, *Relatore*. Io mi rendo conto delle perplessità suscitate da questo articolo. Tuttavia noi non possiamo assolutamente credere che degli organi amministrativi responsabili verso il Parlamento assumano degli atteggiamenti persecutori giustificandoli con l'esistenza di « attività moralmente incompatibili ». E se questa formula esiste per gli ufficiali dell'Esercito non c'è motivo che non debba esistere anche per gli ufficiali della pubblica sicurezza.

MANZINI. Mi associo a quanto detto dal collega onorevole De Maria riservandomi in proposito di studiare un'azione legislativa in altra sede affinché siano difesi i diritti dell'uomo.

DELCROIX. Ho già detto di non ritenere un capolavoro la legge sullo stato giuridico degli ufficiali. Però mi sembra che se la clausola dell'attività « moralmente incompatibile » esiste per gli ufficiali delle altre Forze armate, a maggior ragione deve esistere per gli ufficiali di pubblica sicurezza. Piuttosto: esiste un organo che giudica di questa incompatibilità? Probabilmente ciò sarà demandato ad una Commissione di disciplina.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

DE FRANCESCO. Non c'è dubbio che una attività moralmente incompatibile è giudicata tale per decisione di una Commissione disciplinare, e allora propongo come emendamento di aggiungere al comma *b*) del paragrafo 2° dell'articolo 34, la frase: « ... accertata a seguito di procedimento disciplinare » dopo le parole: « ... moralmente incompatibile con lo stato di ufficiale ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio rilevare che la Commissione di disciplina presiede a tutte queste decisioni: basta leggere l'articolo 36 del disegno di legge.

MAROTTA, *Relatore*. Mi dichiarerei senz'altro favorevole all'accoglimento dell'emendamento De Francesco se esso non venisse a creare una differenza fra gli ufficiali della pubblica sicurezza e quelli delle altre forze armate. Se facciamo un ordine del giorno in cui si invita il Governo a regolare questa materia in modo da offrire maggiori garanzie sono perfettamente d'accordo, ma così com'è mi devo opporre all'emendamento perché gli obblighi morali degli ufficiali dell'esercito devono essere gli stessi degli ufficiali della pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole De Francesco al quale il relatore si è dichiarato contrario.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento dell'onorevole De Maria.

MAROTTA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole De Maria per lo stesso motivo in quanto esso verrebbe a stabilire una differenza fra gli ufficiali dell'esercito e quelli della pubblica sicurezza. Io sono d'accordo sul fatto che chi è stato dimesso guarito dopo un certo tempo dal manicomio può benissimo assolvere tante e tante funzioni, ma quelle di ufficiale di pubblica sicurezza forse mai, perché ci sono dei momenti in cui anche le persone più calme perdono le staffe, senza contare poi la preoccupazione dei cittadini se sanno a chi è affidata la tutela della propria incolumità.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio rilevare che anche in questo caso il provvedimento viene preso per decisione del Ministro, sentito il parere della Commissione di avanzamento alla quale vengono forniti tutti gli elementi di giudizio.

DE MARIA. Ritiro l'emendamento. Desidero però che rimanga agli atti la mia precisazione sul progresso attuale della medicina. Oggi non si parla più di manicomio ma di

cliniche neurologiche; gente affetta di disturbi mentali, guarisce perfettamente potendo ritornare con tutta tranquillità alle normali attività.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole De Maria ritirato il suo emendamento ed essendo stato respinto l'emendamento De Francesco, pongo in votazione l'articolo 34 nella sua stesura originaria della quale è stata data in precedenza lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 35:

« La perdita del grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

Essa decorre:

dalla data del relativo decreto nei casi di cui ai numeri 1°), 2°), lettera *b*) e *c*), 3°) lettera *a*), e 4°) dell'articolo 34;

dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi indicati ai numeri 2°) lettera *a*) e 5°) dell'articolo 34;

dalla data di assunzione del servizio nei casi in cui al numero 3°), lettera *b*) e *c*), dell'articolo stesso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 36 reca:

« Può essere reintegrato nel grado a domanda:

1°) l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al numero 2, lettera *a*) e *b*), e numero 3, lettera *a*), all'articolo 34 quando le cause stesse siano venute a mancare;

2°) previo parere favorevole della Commissione di disciplina, l'ufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del numero 4 dell'articolo 34, quando abbia conservata ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

3°) previo parere favorevole della commissione di disciplina l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del numero cinque dell'articolo 34 quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

lettera a) di detto numero cinque, anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto medesimo.

La reintegrazione nel grado dell'ufficiale già in servizio permanente non importa di diritto la reintegrazione dell'ufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al capo III « Ufficiali in congedo ».

Do lettura dell'articolo 37.

« Ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano le norme vigenti per l'Esercito, per quanto concerne l'attribuzione della qualifica di primo capitano ed il relativo trattamento economico ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 38 è del seguente tenore.

- « L'ufficiale in congedo può trovarsi
- a) in congedo illimitato,
 - b) in servizio temporaneo.
 - c) sospeso dalle funzioni del grado ».

Lo pongo in votazione

(È approvato).

Passiamo all'articolo 39.

« L'ufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado.

L'ufficiale in congedo illimitato può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità o a domanda. Il richiamo ha luogo con decreto ministeriale, previa adesione del Ministero del tesoro.

L'ufficiale in congedo in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto applicabili ».

CAPRARA. Il primo comma di questo articolo dispone che gli ufficiali in congedo illimitato sono soggetti a tutti gli obblighi che derivano dal grado, pur non essendo in servizio. Quali sono questi obblighi?

MAROTTA, *Relatore*. Qui, secondo me, si è voluto fare un riferimento, non molto felice,

forse, alla norma analoga dello stato degli ufficiali dove si dice « riflettenti gradi, disciplina e controllo della forza in congedo ». Per gli ufficiali dell'Esercito vi sono norme speciali che si riferiscono proprio alla forza in congedo. Qui le norme per la forza in congedo non esistono, ma il grado di ufficiale, anche se della riserva, comporta certamente degli obblighi. Indubbiamente un ufficiale della pubblica sicurezza in congedo deve tener conto di questa sua posizione e della possibilità di esser richiamato da un momento all'altro.

CAPRARA. Il problema che praticamente sorge è questo: un ufficiale in congedo illimitato, un cittadino che rientra completamente nella vita civile evidentemente deve avere, a norma almeno della Costituzione, la più ampia libertà di critica e di atteggiamenti politici. Quindi occorre evitare che un ufficiale in congedo illimitato il quale, per esempio, come presidente di una associazione d'arma prenda posizione contro il Ministro dell'interno, sia passibile di sanzioni.

MAROTTA, *Relatore*. Escludo questa possibilità. Non ci può essere una sanzione che non sia prevista da questa legge e non ci possono essere obblighi che non siano previsti dalla legge.

BUBBIO. C'è il successivo articolo 40 che dispone in merito.

JACOMETTI. Una legge deve essere comprensibile, e questo non mi pare il caso del primo capoverso dell'articolo 39. Quali sono questi obblighi riflettenti il grado per un capitano, un maggiore in congedo?

MAROTTA, *Relatore*. Quando cessa dal servizio permanente effettivo, egli conserva il grado ma non gli si può applicare certamente la norma applicabile agli ufficiali in servizio: tuttavia anche per questi ufficiali si applicano le misure di cui al successivo articolo 40. Sono d'accordo però con voi che la formula è oscura, e questo è dovuto al fatto che si è voluto stabilire una corrispondenza con le norme in vigore per gli ufficiali dell'esercito, come ho già detto. Il primo comma dell'articolo 39 quindi, per ora che non ci sono norme che regolano il congedo, potrebbe anche non avere ragion d'essere. Siccome si tratta però di stato giuridico, cioè di una base costituzionale di questo Corpo, noi possiamo anche accettare la formulazione in vista di eventuali nuove disposizioni di legge che potrebbero regolare la posizione dell'ufficiale di pubblica sicurezza in congedo agli effetti di un suo eventuale richiamo, per esigenze di servizio.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1955

DE FRANCESCO. Mi dichiaro d'accordo col relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 39.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 40.

« L'ufficiale in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari o penali.

La sospensione dalle funzioni del grado, precauzionale o disciplinare, è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego degli ufficiali in servizio permanente, in quanto applicabili.

La condanna a pena detentiva ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Data l'ora tarda, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI